

Applicate marche

per euro 5,31

sull'originale.

Trieste. 29 AGO 2011

Il Funzionario  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
Parrino Benni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 383/11 SENT.

N. 103/11 R.G.

N. 1263/11 CRON.

N. 409/11 REP.

composta dai Magistrati:

Dott. Oliviero Drigani	Presidente
Dott. Vincenzo Colarieti	Consigliere
Dott. Francesca Mulloni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n.  
103 del Ruolo 2011

Oggetto: reclamo  
ex art. 18 L.F.

TRA

... quale liquidatore della  
s.r.l. in liquidazione - rappresentato e difeso dagli avv. ti e

e presso lo studio di quest'ultima in  
Trieste elettivamente domiciliato, per procura a  
margine del ricorso in appello depositato il  
23.2.2011;

APPELLANTE

E

FALLIMENTO s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. - rappresentato e difeso dall'avv. per procura

a margine della memoria di costituzione depositata il 1.4.2001 e giusta autorizzazione del G.D. di data 15.3.2011;

**APPELLATO**

**E**

s.n.c. - rappresentata e difesa dagli avv.ti e presso lo studio del secondo in Trieste elettivamente domiciliata, per procura a margine della memoria di costituzione depositata il 1-4.2011;

**APPELLATA**

**E**

s.r.l. -

**APPELLATA CONTUMACE**

con l'intervento del Procuratore Generale

Appello della sentenza n. 10/2011, di data 4.2.2011, del Tribunale di Udine.

Causa decisa in camera di consiglio all'udienza del 13.4.2011, sulle seguenti conclusioni delle parti:

**CONCLUSIONI**

dell'appellante:

I sottoscritti procuratori chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ai sensi dell'art. 18 R.D. 267/1942 revochi il fallimento 9/11 FALL. della società s.r.l. in liquidazione, già con sede in (UD) via 115/7

ed unità locale operativa in  
(PN) via 19, c.f. , di cui alla  
sentenza 10/11 sent. Tribunale di Udine, su istanze  
258-259/10 L.F., come supra indicato;  
ponga a carico della , con  
sede in (PN) via

in persona del suo legale rappresentante pro  
tempore , c.f. le spese  
della procedura fallimentare e il compenso che sarà  
liquidato dal curatore fallimentare;  
condanni la , con sede in  
(PN) via

in persona del suo legale rappresentante pro tempo-  
re c.f. alla rifusione  
delle spese, dei diritti e degli onorari del pre-  
sente giudizio;

nessuna domanda nei confronti di s.r.l.,  
con sede in , in perso-  
na del suo legale rappresentante pro tempore

c.f. in quanto desistente;  
viene citata in giudizio solamente quale litiscon-  
sorte necessaria, parte contemplata nella sentenza  
impugnata.

**dell'appellato Fallimento:**

Nel merito: respingere il ricorso avversario dd.  
22.2.2011 in quanto infondato ed inammissibile.

Spese di lite rifuse, da porsi a carico della ricorrente.

In via istruttoria: pur consapevole del fatto che il fascicolo relativo all'istruttoria fallimentare può essere, per costante giurisprudenza, essere acquisito d'ufficio da questa ill.ma Corte, per mero tuziorismo questa difesa richiede l'acquisizione/trasmissione del fascicolo n. 258/10 e n. 259/10 ist. fall. del Tribunale di Udine relativo alla sentenza di fallimento n. 10/2011 Trib. Udine.

di \_\_\_\_\_ s.n.c.:

In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali allegate all'atto di reclamo del Sig.

nel merito: rigettare il reclamo promosso dal Sig.

\_\_\_\_\_ e, per l'effetto, confermare la

sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 4.2.2011

con la quale è stato dichiarato il fallimento della

\_\_\_\_\_ in liquidazione con sede in \_\_\_\_\_

(UD), via \_\_\_\_\_ ed unità

locale operativa in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ (Fall.

9/11);

in ogni caso: spese diritti ed onorari di lite, oltre al 12,50% per rimborso delle spese generali ex art. 15 T.F. ed oltre ad IVA e CPA rifuse.

dal P.G.:

Chiede il rigetto del reclamo.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 23.2.2011

, quale liquidatore della s.r.l. in liquidazione, premesso:

- che la società era stata cancellata dal registro delle Imprese il 5.2.2010, dopo che la sua liquidazione si era chiusa con bilancio finale zero, senza alcuna distribuzione ai soci;
- che con ricorso depositato il 17.12.2010 (poi desistito) la aveva chiesto il fallimento della società, adducendo di essere creditrice della somma di euro 25.542,00 in forza di titolo provvisoriamente esecutivo portato dal decreto ingiuntivo n. 16/2000 del Tribunale di Padova, Sezione Distaccata di Este, peraltro oggetto di opposizione;
- che con autonomo successivo ricorso depositato in data 20.12.2010 anche la s.n.c. aveva chiesto il fallimento della s.r.l. in liquidazione, adducendo di esserne creditrice della somma di euro 117.224,03 in forza di lodo arbitrale irrituale, peraltro impugnato per nullità;

proponeva appello - affidato a quattro motivi - avverso la sentenza di fallimento n. 10/2011 pronunciata dal Tribunale di Udine, e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Si costituivano in giudizio la curatela fallimentare e la ..... s.n.c., chiedendo respingersi il reclamo e confermarsi la gravata sentenza.

..... s.r.l. non si costituiva in giudizio.

Interveniva, invece, il Procuratore Generale, chiedendo la reiezione del reclamo.

L'appello veniva deciso dalla Corte in Camera di Consiglio all'udienza del 13.4.2011.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo il reclamante lamenta la nullità del decreto di convocazione e dei conseguenti atti, per inosservanza della norma di cui all'art. 15 L.F.

In particolare, osserva che ..... aveva chiesto l'anticipazione dell'udienza fissata per il 23.2.2011, facendo presente che era necessario dichiarare il fallimento entro il 5.2.2011, ma nulla aveva chiesto in riferimento alla abbreviazione dei termini, disposta d'ufficio dal Presidente del Tribunale - con provvedimento non motivato o, comunque, dotato di motivazione insufficiente - in violazione del principio della corrispondenza tra il

chiesto ed il pronunciato, del diritto di difesa della debitrice (che si era vista ridurre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 15 L.F.) e del principio di terzietà del Giudice.

Parimenti, con riferimento all'istanza depositata da s.n.c., il Tribunale aveva proceduto d'ufficio, sulla scorta della conoscenza della posizione di in presenza di due crediti contestati e senza che sussistessero ragioni di "particolare urgenza".

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato - con orientamento che non vi sono ragioni per disattendere in questa sede - che il Presidente del Tribunale può dichiarare anche d'ufficio l'abbreviazione dei termini ex art. 15 L.F., sussistendo un interesse pubblicistico alla regolamentazione della scansione dei tempi dell'istruttoria prefallimentare; inoltre, l'imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 L.F. (cui consegue la preclusione della possibilità per i creditori di far accertare l'insolvenza del debitore) e la contestuale pendenza di altre istanze di fallimento, pacificamente giustificano l'abbreviazione dei termini da parte del Presidente del Tribunale.

Infine, i censurati decreti (entrambi di data 27.12.2010) appaiono motivati (o comunque motivabi-

li in questa sede) tenuto conto della correlazione di quello emesso sub Ist. Fall. 258/2010 con l'istanza di anticipazione d'udienza presentata da s.r.l. (avanzata sull'esplicitato presupposto dell'imminente scadenza del termine annuale di cui all'art. 10 L.F.) e della espressa indicazione della pendenza di altra istanza di fallimento contenuta in quello emesso sub Ist. Fall. 259/2010, non apparendo per altro verso necessaria l'espressa comparazione tra le ragioni costituzionali della difesa e le ragioni della particolare urgenza, invocata dalla reclamante.

Con il secondo motivo la reclamante lamenta l'irritualità della notifica delle due domande e del decreto di convocazione, rilevando che:

a) la notifica dell'istanza presentata da era stata effettuata presso la cessata sede della società ormai cessata (ed era pertanto inesistente, considerato il disposto dell'art. 2495 c.c. novellato) ed all'indirizzo di residenza dell'ex liquidatore (notifica perfezionatasi solamente il 27.1.2011, dopo l'udienza di comparizione in sede prefallimentare fissata per il 26.1.2011);

b) la notifica dell'istanza presentata da era stata anch'essa effettuata alla so-

cietà cessata ed estinta nella sua cessata sede, mentre quella effettuata all'indirizzo di residenza dell'ex liquidatore si era perfezionata il 27.1.2011 o a tutto voler concedere il 25.1.2011, oltre il già ristretto termine fissato dal Presidente del Tribunale.

Il motivo è infondato.

La notifica a mezzo posta nell'ultima sede di

in via P. ... a ... della istanza di fallimento depositata da si è infatti perfezionata per compiuta giacenza il 14.1.2011 (come risulta dalla cartolina di ricevimento, in atti) e pertanto entro il termine del 15.1.2011, fissato nei decreti del 27.12.2010.

Né la circostanza che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese (in data 5.2.2010) rileva nella fattispecie in esame.

Ed, infatti, a norma dell'art. 10 L.F. ("...gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo...") ed in deroga al disposto di cui all'art. 2495 c.c. - la cui novella è antecedente alla sostituzione dell'art. 10 L.F. da parte del D.Lvo 5/2006 - la società, dopo la cancellazione e fino al decorso di un anno dalla stessa, con-

serva la personalità giuridica limitatamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento, assumendo la cancellazione stessa a tali fini valore dichiarativo e non costitutivo.

Regolare appare, pertanto, la notifica effettuata da entro l'anno dalla cessazione presso l'ultima sede della società risultante dal certificato camerale.

Quanto alla successiva istanza di fallimento - riunita alla prima all'udienza del 26.1.2011 - essa non comportava la necessità di una ulteriore convocazione della società debitrice (Cass. 19141/2006), posto che quest'ultima - attraverso la notificazione della prima istanza - era stata posta nella condizione (come confermato dalla presenza informale all'udienza del 26.1.2011 dell'avv.

benché sprovvisto di mandato) di conoscere anche l'esistenza di detta seconda istanza di fallimento.

Con il terzo motivo la reclamante sostiene l'insussistenza del credito azionato e l'insussistenza dello stato di insolvenza, rilevando che aveva depositato dichiarazione di desistenza in data 1.2.2011 e che il credito di era contestato.

Il motivo è infondato.

E' noto che quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.F., deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. 21834/2009).

Posto che l'attivo patrimoniale della società era pari a zero e che, oltre al debito nei confronti della (portato da lodo arbitrale del 29.6.2010, benché impugnato per nullità), esistevano posizioni debitorie nei confronti di Equitalia, dell'INAIL e degli altri creditori di cui alla pag. 16 della memoria di costituzione del fallimento, deve ritenersi provata la sussistenza dello stato di insolvenza della società, infondatamente negata dalla reclamante.

Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 10/2011 del Tribunale di Udine, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la gravata sentenza;

2 - condanna parte reclamante a rifondere le spese di lite del grado alle altre parti costituite, liquidate in euro 2.120,62 (di cui euro 785,00 per diritti, euro 1.100,00 per onorari ed euro 235,62 per spese generali) per ciascuno dei reclamati, oltre ad IVA e C.N.A.

Così deciso in Trieste il 13.4.2011


Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)




Il Presidente

(dott. Oliviero Drigani)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI ..... 27.10.2011.....

Il Funzionario Giudiziario  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

